



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE PER IL PERIODO 31.03.2017 – 30.06.2019 ED EVENTUALE
PROROGA SINO AL 31.12.2019

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore della S.p.A. Autovie Venete, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella consulenza ed assistenza in materia assicurativa, nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.

Art. 2 – Contenuto della prestazione

Il broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire ad Autovie Venete gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. subentro nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi di Autovie Venete già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi (60 gg. antecedenti la scadenza) - previa verifica della correttezza degli stessi - e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, nonché controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere;
2. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui Autovie Venete potrebbe essere soggetta, nonché delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che la stessa riterrà di sottoporre;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione e/o di ulteriori coperture occorrenti, mediante l'acquisizione dal precedente broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente;
4. presentazione del nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti ed al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, da consegnare entro 60 giorni dall'affidamento in oggetto;
5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, predisposizione (8 mesi prima della scadenza delle polizze) della documentazione di gara e dei capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura di Autovie Venete;
6. consulenza ed assistenza su problematiche di natura assicurativo - finanziaria;
7. subentro nella gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, compresa la definizione, senza recare ritardi e disservizi, mediante l'acquisizione dal precedente broker della documentazione relativa agli stessi (a titolo esemplificativo: interruzione termini di prescrizione, verifica della esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);
8. predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso strumenti idonei, sulle garanzie a favore dei medesimi contenute nelle polizze stipulate, da effettuare entro 30 giorni dall'affidamento delle stesse;
9. pagamento dei premi assicurativi e gestione delle scadenze, con impegno a far rilasciare ad Autovie Venete, in originale e debitamente quietanzate, le polizze, le

appendici e ogni altra documentazione emessa dagli assicuratori. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

10. predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento;
11. predisposizione di una relazione da consegnare il 31.03 di ogni anno in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere;
12. tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di Autovie Venete;
13. studio ed analisi della normativa di settore e dei C.C.N.L al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi di Autovie Venete, con consegna dell'elaborato entro 60 giorni dalla consegna della relativa documentazione e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;
14. assistenza e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazioni a riunioni/incontri presso le sedi di Autovie Venete, a tutte le strutture organizzative della stessa, per il tramite dell'ufficio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:
 - a) individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - b) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con Autovie Venete convenzioni e contratti di vario tipo, nonché nella verifica della corrispondenza delle polizze stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
 - c) accensione da parte di Autovie Venete di eventuali polizze fideiussorie a favore di terzi, con predisposizione della relativa documentazione ed assistenza in tutte le fasi necessarie;
15. disponibilità a partecipare ad incontri da tenersi trimestralmente con gli incaricati di Autovie Venete al fine di valutare il documento di cui al precedente punto 10., nonché ogni qualvolta ne venga evidenziata la necessità;
16. attività di formazione ed aggiornamento del personale dell'Unità Organizzativa competente in materia assicurativa, ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni o comunque sia ritenuto necessario;

Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere un incarico efficiente nei confronti di Autovie Venete. Pertanto l'affidatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando la Società da ogni responsabilità sull'esaustività delle prestazioni stesse.

Il broker non potrà in alcun modo impegnare Autovie Venete, se non preventivamente autorizzato.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio

Il broker fornisce tutte le prestazioni di cui al presente capitolato senza alcun onere a carico di Autovie Venete né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, in quanto la remunerazione dello stesso avverrà a mezzo di provvigione stabilita nella misura fissa ed invariabile dello 0,01% per le polizze R.C. Auto e del 3% per le polizze relative a rami diversi della R.C. Auto, per tutta la durata del contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.

Autovie Venete non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazioni nei confronti del broker.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi di Autovie Venete, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire alla stessa i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

L'importo annuo presunto del servizio è quantificato in € 60.000,00 (euro sessantamila/00) per un ammontare complessivo presunto dell'affidamento in oggetto, comprensivo dell'eventuale proroga sino al 31.12.2019, pari a € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) incluse le imposte e tasse previste per legge. Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate da Autovie Venete.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Autovie Venete ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 4 - Durata del servizio

Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2019. Dalla data di decorrenza l'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consulenza e brokeraggio adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Avvenuta l'aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il broker aggiudicatario sarà comunque tenuto a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato.

Il broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze - compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell'inizio dell'incarico oggetto del presente capitolato e non ancora chiusi - secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare a tal fine con il broker attualmente incaricato.

Su richiesta di Autovie Venete, da comunicare anche con *pec* 30 giorni prima della scadenza del 30.06.2019, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.Lgs.

50/2016, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare alle medesime condizioni la prestazione del servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi.

Dovrà altresì assicurare, su richiesta di Autovie Venete, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo broker.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Autovie Venete si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto previa comunicazione scritta alla controparte da inviarsi con almeno due mesi di anticipo (anche tramite pec).

Si precisa che a partire dalla data di scadenza dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete, fissata al 31.03.2017, l'eventuale nuovo soggetto concessionario che dovesse eventualmente subentrare successivamente a tale data avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto.

Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto alla data di subentro del nuovo soggetto concessionario.

Art. 5 - Situazione assicurativa della S.p.A. Autovie Venete

I dati principali relativi alle coperture presenti nel portafoglio assicurativo di Autovie Venete sono i seguenti:

POLIZZA	SCADENZA	PREMIO LORDO ESERCIZIO 2015/2016
R.C. Ambientale	30/06/2019	€ 29.285,00
R.C. Auto	30/06/2019	€ 134.777,00
All Risk	30/06/2019	€ 522.237,00
RCT/RCO	30/06/2019	€ 397.344,00
Kasko in missione	30/06/2019	€ 33.000,00
Infortuni	30/06/2019	€ 236.119,00
Vita Dirigenti	01/01/2017	€ 11.434,00
R.C. Patrimoniale	30/06/2019	€ 48.900,00
D&O	30/06/2019	€ 14.621,00
Tutela Legale civile	30/06/2017	€ 15.000,00
Tutela Legale Penale	30/06/2017	€ 19.000,00

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni degli stessi.

Le provvigioni attualmente corrisposte sui premi lordi per il servizio di brokeraggio assicurativo sono pari a:

- 3% sulle polizze diverse da quella R.C. auto;
- 0,01% sulle polizze R.C. auto.

L'aggiudicatario del servizio di brokeraggio in oggetto dovrà, pertanto, adeguarsi all'applicazione delle percentuali di cui sopra fino alla scadenza dei suddetti contratti.

Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi

I premi assicurativi, a partire dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio in oggetto, saranno pagati esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto di Autovie Venete, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato da Autovie Venete al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker dei premi assicurativi ha valore liberatorio per Autovie Venete e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare e trasmettere ad Autovie Venete, in originale e debitamente quietanzate, le appendici e le ricevute emesse dagli assicuratori.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7 - Obblighi a carico del prestatore del servizio di brokeraggio

Sono posti a carico del prestatore del servizio in oggetto i seguenti obblighi:

1. avere in essere un'assicurazione per la responsabilità civile, di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze ed errori professionali con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); il broker dovrà dimostrare di aver contratto tale polizza che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico;
2. svolgere l'incarico nell'interesse di Autovie Venete, garantire la fattibilità delle proposte formulate in ogni fase, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi;
3. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
4. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti da Autovie Venete dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;
5. rispondere pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi

- dipendenti e dei quali danni sia chiamata a rispondere Autovie Venete, che si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa;
6. proporre ad Autovie Venete tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
 7. nominare, entro tre giorni dalla data di decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro tre giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
 8. passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale attuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura;
 9. l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigore del contratto, ma vengano accertate in seguito ed è tenuto a risarcire Autovie Venete degli eventuali danni subiti;

Art. 8 – Prerogative di Autovie Venete

Restano di esclusiva competenza di Autovie Venete la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, le modalità di scelta del contraente, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati di polizza da utilizzare per gli appalti, delle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, la facoltà di recedere dal contratto di brokeraggio, con le modalità previste dall'art. 11 del presente capitolato.

Al broker viene espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Autovie Venete e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnarla senza il preventivo, esplicito, consenso.

Art. 9 - Applicazione penali

Qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, Autovie Venete ha facoltà di applicare le seguenti penali:

Attività	Tempistica	Penale
Elaborazione del nuovo programma assicurativo	entro 60 giorni dall'affidamento del servizio di brokeraggio	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo
Notifica delle scadenze dei pagamenti e regolazioni premi	60 gg. antecedenti le scadenze dei pagamenti/regolazioni	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche	8 mesi antecedenti le scadenze delle polizze	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo

principali degli atti di gara, indicando i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di modifica di franchigie e l'importo presunto da porre a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo		
Predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso idonei strumenti, sulle coperture assicurative a favore dei medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni	entro 30 giorni dall'affidamento delle polizze	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo
Predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi	entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo
Predisposizione di una relazione annuale che evidenzia il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere	31 marzo di ogni anno	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo
Studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società	entro 60 gg. dalla consegna della relativa documentazione	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo
Nomina del Responsabile dell'incarico ed almeno di un referente per Autovie Venete	entro 3 gg. dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio	€ 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui Autovie Venete ha contestato l'inadempimento (anche tramite pec); decorso tale termine si procederà all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale

comminata. E' fatto comunque salvo il diritto di Autovie Venete al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Subappalto e cessione del contratto

E' espressamente vietata la cessione, in tutto o in parte, del servizio di brokeraggio, nonché il suo subappalto.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.